

Schema di contratto di filiera

CUP

CONTRATTO DI FILIERA “.....”

TRA

Il **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**, codice fiscale 97099470581, con sede in Roma, via XX Settembre n. 20, rappresentato dal
Dott., ai sensi del e successive modificazioni e integrazioni

E

la **Società** “.....” (di seguito, il “**Proponente**”), codice fiscale, con sede a, Cap, con capitale sociale di, interamente versato, iscritta al registro delle imprese di, in persona del Presidente/Legale rappresentante,, nato a, il (documento d’identità valido sino al), domiciliato per la carica presso la sede della medesima, il quale agisce con i poteri a Lui conferiti mediante del, nonché agisce in virtù del ruolo conferito dalla Normativa di Riferimento rispetto a tutti i seguenti beneficiari [elencare tutti i beneficiari] (tutti i beneficiari di seguito congiuntamente i “Beneficiari”)

[copia dei poteri, del documento d’identità e di ogni altro atto idoneo devono preventivamente essere acquisiti dal Ministero]

PREMESSO CHE:

- a. la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 66, comma 1) e successive modificazioni e integrazioni ha istituito i Contratti di Filiera e di Distretto, demandando al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per la loro attuazione;
- b. la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (articolo 1, commi da 354 a 361) e successive modificazioni e integrazioni ha istituito il “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” (FRI), gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni (di seguito, “**C.D.P.**”);
- c. il Decreto del 22 novembre 2007, emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ha stabilito le “*Condizioni di accesso ai finanziamenti agevolati, applicate ai contratti di filiera e di distretto*” (di seguito, “**D.M. 22.11.2007**”);
- d. il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2850 del 21 aprile 2008

(di seguito, “**D.M. 21.04.2008**”) ha definito le spese ammissibili e i limiti agli investimenti per l’attuazione dei Contratti di filiera;

- e. il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2436 del 17 febbraio 2009 (di seguito, “**D.M. 17.02.2009**”) ha reso conforme l’Allegato A del citato D.M. 21.04.2008 al regime di aiuto N379/2008 - Italia, come successivamente modificato, relativo ai Contratti di Filiera e di Distretto, approvato con decisione della Commissione europea C (2008) 7843 del 10 dicembre 2008;
- f. la legge 3 febbraio 2011, n. 4 reca, all’art. 1 (che sostituisce il comma 1 dell’art. 66 della richiamata legge n. 289/2002), l’estensione dei Contratti di Filiera e di Distretto a tutto il territorio nazionale;
- g. il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dispone, all’art. 63, l’attivazione dei nuovi Contratti di Filiera e di Distretto;
- h. il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 542 del 19 dicembre 2012 (di seguito, “**D.M. 19.12.2012**”) e successive modificazioni e integrazioni, attuativo dell’art. 63 del decreto-legge n. 1/2012, prevede la “*Determinazione delle modalità di erogazione dei rientri di capitale e interessi dei mutui erogati per conto del MIPAAF dall’Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A.*”;
- i. la Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 558 del 20 dicembre 2012, come successivamente modificata e integrata dalle Circolari ministeriali n. 528 del 19 marzo 2013, n. 555 del 26 marzo 2013 e n. 1028 del 25 giugno 2013, definisce “*le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto*”;
- j. la Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 550 del 25 marzo 2013, come successivamente modificata e integrata con Circolare n. 1002 del 20.06.2013, stabilisce le “*modalità e forme per la richiesta di iscrizione, da parte degli istituti di credito, all’elenco delle banche autorizzate di cui all’art. 8 del Decreto del 22 novembre 2007*”;
- k. la Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. del (di seguito la “**Circolare MIPAAF**”), definisce i principi di carattere generale in ordine alla ammissibilità delle spese e alle modalità di erogazione dei finanziamenti;
- l. tutte le norme di cui sopra vengono complessivamente ricomprese, di seguito ed in epigrafe, nella dizione “**Normativa di Riferimento**”;
- m. in base alla Normativa di Riferimento, i Contratti di Filiera sono finalizzati alla realizzazione di un programma di investimenti integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera agroalimentare e agroenergetica in un ambito territoriale multiregionale;
- n. la C.D.P. ha sottoscritto, in data 20 giugno 2013, una Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti per la promozione dei Contratti di Filiera e di Distretto (di seguito la “**Convenzione C.D.P.**”) con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con i soggetti di cui all’articolo 8, comma 1 del D.M. 22.11.2007 (**Allegato 1**);
- o. l’art. 5, comma 6 del D.M. 19.12.2012 prevede che il contenuto e l’articolazione delle attività affidate all’Istituto Sviluppo Agroalimentare Società per Azioni C.F. e Partita I.V.A. n. 08212421005 (di seguito, “**ISA**”), formeranno oggetto di apposito atto convenzionale da

stipularsi tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ISA;

- p. la Banca Autorizzata (di seguito, la “**Banca Autorizzata**”) ex art. 8, comma 2 del D.M. 22.11.2007 e le Banche Finanziatrici (di seguito, le “**Banche Finanziatrici**”) ex art. 8, comma 1 dello stesso D.M. 22.11.2007 sono quelle di cui all’allegato al presente Contratto (**Allegato 2**);
- q. il Proponente ha presentato domanda di accesso al Contratto di Filiera “.....” in data, per la realizzazione, a cura dei Beneficiari, di un Piano progettuale finalizzato a (di seguito, il “**Piano progettuale**”);
- r. il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, effettuate le attività istruttorie e valutative di cui alla Normativa di Riferimento, ha proposto per l’approvazione in data il Contratto di Filiera al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (di seguito, “**CIPE**”);
- s. con Delibera n. del, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. del (di seguito, “**Delibera CIPE**”), il CIPE ha approvato e finanziato il Contratto di Filiera nonché ha autorizzato il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a stipulare il presente Contratto di Filiera “.....” per l’attuazione del **Piano progettuale**, nelle Regioni, nella filiera per tutti gli investimenti così come analiticamente indicati nella Delibera CIPE e nella relativa tabella ad essa allegata, complessivamente risultanti pari ad €....., di cui €..... per le spese di cui alle Tabelle 1A e 2A dell’Allegato A al D.M. 17.02.2009 ed €..... per le spese di cui alle Tabelle 3A, 4A, 5A dell’Allegato A al citato D.M. 17.02.2009;
- t. nella Delibera CIPE di approvazione e finanziamento del Contratto di Filiera è indicata la copertura finanziaria a fronte della realizzazione dei predetti investimenti;
- u. il Proponente ha presentato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (in data, acquisito agli atti con prot. n. del) un progetto esecutivo (di seguito, “**Progetto Esecutivo**”), approvato con provvedimento ministeriale prot. n. del (**Allegato 3**);
- v. nel Progetto Esecutivo sono risultati ammissibili alle agevolazioni investimenti per complessivi €....., con una copertura finanziaria complessiva di €..... che risulta così suddivisa:
1. finanziamento agevolato per investimenti di cui alle Tabelle 1A e 2A dell’Allegato A al D.M. 17.02.2009 e successive modificazioni e integrazioni per l’importo di €..... (di seguito il “**Finanziamento Agevolato FRI**”) a valere sulle disponibilità del Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) concesso da C.D.P., ai sensi della Normativa di Riferimento, con le Delibere del (**Allegato 4**);
 2. finanziamento bancario per investimenti di cui alle Tabelle 1A e 2A dell’Allegato A al D.M. 17.02.2009 e successive modificazioni e integrazioni per l’importo complessivo di €..... (di seguito il “**Finanziamento Bancario FRI**”) i cui soggetti erogatori saranno le Banche Finanziatrici di cui all’**Allegato 2**, ai sensi della Normativa di Riferimento, con le Delibere del (**Allegato 5**).

L’insieme del Finanziamento Agevolato FRI e del Finanziamento Bancario FRI costituisce il Finanziamento complessivo (di seguito “**Finanziamento FRI**”);

3. finanziamento bancario per investimenti di cui alle Tabelle 3A, 4A, 5A dell’Allegato A al D.M. 17.02.2009 e successive modificazioni e integrazioni per l’importo complessivo di €..... (di seguito il “**Finanziamento Bancario**”) i cui soggetti erogatori saranno le Banche Cofinanziatrici di cui all’**Allegato 3** al Contratto di Filiera, ai sensi della Normativa di Riferimento, con le Delibere (**Allegato 6**);
 4. finanziamento agevolato per investimenti di cui alle Tabelle 3A, 4A, 5A dell’Allegato A al D.M. 17.02.2009 e successive modificazioni e integrazioni per l’importo complessivo di €..... (di seguito il “**Finanziamento Agevolato ISA**”) a valere sulle risorse di cui all’art. 63 del decreto-legge n. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012, il cui soggetto erogatore sarà ISA ai sensi della Normativa di Riferimento;
 5. cofinanziamento della Regione per l’importo di € (di seguito, “**Finanziamento Regionale**”) sotto forma di contributo in conto capitale in virtù del provvedimento della Regione del
 6. mezzi propri per l’importo di €..... apportati dai Beneficiari;
- w. il Presidente/Legale Rappresentante pro-tempore della società ha trasmesso al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (in data, acquista agli atti con prot. n. del) la Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni relativa all’insussistenza di Procedimenti Penali a proprio carico;
- x. il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto il l’Informativa antimafia sul Proponente di cui al decreto legislativo n. 159/2011 da cui non risultano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa e non risulta l’applicazione di una misura di prevenzione per effetto della normativa in questione
- (oppure)*
- Il presente Contratto è stipulato nelle more del rilascio, da parte dell’Ufficio Territoriale di Governo (UTG) competente, dell’informativa antimafia ex art. 84 del decreto legislativo n. 159/2011 attestante l’inesistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. L’Informativa è stata richiesta all’UTG in data La mancata attestazione, da parte dell’UTG, dell’insussistenza delle cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa è condizione di risoluzione del Contratto;
- y. con il presente “**Contratto di Filiera**” le parti intendono disciplinare le modalità attuative del “Contratto di Filiera” conformemente alle prescrizioni di cui all’art. 12 del D.M. 22.11.2007

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

1. Premesse e allegati

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto di

Filiera.

2. Oggetto

- 2.1 Il Contratto di Filiera “.....” disciplina i rapporti tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Proponente relativamente alle modalità di attuazione del Progetto Esecutivo.
- 2.2 Il Proponente, intervenuto anche nell’interesse dei Beneficiari secondo il ruolo specifico che gli è stato attribuito dalla Normativa di Riferimento, costituisce, per quanto riguarda il Contratto di Filiera, l’interlocutore unico nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con la sottoscrizione del presente Contratto, pertanto, il Proponente è impegnato, anche per i Beneficiari, sulla base della Normativa di Riferimento, a darvi esecuzione e attuazione, per tutti i rapporti nascenti e conseguenti.
- 2.3 I Beneficiari possono accedere ai finanziamenti secondo le modalità indicate nel presente Contratto al verificarsi delle condizioni ed al mantenimento degli obblighi previsti nel Contratto di Filiera e nella Normativa di Riferimento.
- 2.4 Con la stipula del Contratto di Filiera i Beneficiari si assumono, tra gli altri, i seguenti obblighi, che formano condizione essenziale di efficacia per l’erogazione dei finanziamenti:
 - a. impiegare le somme loro erogate esclusivamente per sostenere le spese relative alla realizzazione del Progetto Esecutivo;
 - b. ultimare gli interventi previsti nel Progetto Esecutivo entro il termine massimo di 4 (quattro) anni dalla data di efficacia del presente Contratto di Filiera, più l’eventuale periodo di proroga concesso ai sensi dell’art. 15, comma 5 del D.M. 22.11.2007;
 - c. comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione degli interventi di cui al Progetto Esecutivo, determinata secondo quanto specificato nella Circolare MIPAAF;
 - d. non trasferire altrove la sede degli investimenti o alienare a qualsiasi titolo, senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, o destinare ad usi diversi da quelli previsti nel Progetto Esecutivo, i beni e i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni per un periodo di 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di completamento degli investimenti previsti nel Progetto Esecutivo;
 - e. osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell’ambiente.
- 2.5 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette copia del presente Contratto di Filiera al CIPE, alle Regioni, alla Banca Autorizzata, alle Banche Finanziatrici, a C.D.P. e a ISA.

3. Durata

- 3.1 Il presente Contratto di Filiera ha validità, dalla data della sua efficacia di cui al successivo art. 4, sino alla adozione, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del decreto di concessione definitiva di cui all’art. 17, comma 2 del D.M. 22.11.2007 e comunque fino al completo ed esatto adempimento di tutti gli obblighi previsti

da contratto medesimo e dalla Normativa di Riferimento da parte del Proponente e dei Beneficiari.

4. Efficacia

- 4.1 L’efficacia del Contratto di Filiera è subordinata all’effettiva esibizione, da parte del Proponente, per conto dei Beneficiari, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla data di stipula del Contratto stesso, della documentazione comprovante il rilascio di tutte le concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al Progetto Esecutivo. Detto termine può essere prorogato, su richiesta del Proponente, esclusivamente per comprovati impedimenti non imputabili alla volontà o alla responsabilità dei Beneficiari, inerenti, ad esempio, alla durata delle procedure amministrative di enti e/o amministrazioni finalizzate al rilascio dei titoli abilitativi di cui sopra.
- 4.2 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, riscontrata la documentazione prodotta dal Proponente di cui al precedente comma, provvede, entro 30 (trenta) giorni, a comunicare l’intervenuta efficacia del Contratto di Filiera ai soggetti di cui al precedente art. 2, comma 5. L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria.
- 4.3 Nel caso in cui la realizzazione degli investimenti del Progetto Esecutivo non richieda alcun provvedimento autorizzatorio e/o concessorio da parte di enti e/o amministrazioni pubbliche, il Contratto di Filiera è efficace dalla data di stipula. In questo caso, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ne dà comunicazione nella nota di trasmissione del Contratto di cui al precedente art. 2, comma 5.
- 4.4 Entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di intervenuta efficacia del Contratto:
- a. le Banche Finanziatrici stipulano con i Beneficiari il **Contratto di Finanziamento** predisposto in adempimento alla Normativa di Riferimento e conformemente a quanto previsto dalla Convenzione C.D.P. Copia del Contratto di Finanziamento, delle garanzie e dei documenti/atti relativi a queste ultime è trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e a C.D.P., secondo quanto previsto all’art. 3, lettera h) della citata Convenzione C.D.P.;
 - b. ISA stipula con i Beneficiari il **Contratto di Finanziamento Agevolato ISA**, predisposto secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Copia del Contratto e della documentazione relativa è trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alla Banca Cofinanziatrice secondo le modalità e nei termini e tempi di cui all’art. 4 del D.M. 19.12.2012.

5. Domanda di erogazione del finanziamento FRI

- 5.1 L’erogazione dei finanziamenti concessi ai Beneficiari del presente Contratto di Filiera per investimenti di cui alle Tabelle 1A e 2A dell’Allegato A al D.M. 17.02.2009 e successive

modificazioni e integrazioni avvengono per stato di avanzamento lavori (di seguito, “**SAL**”).

- 5.2 Ai fini della erogazione dei finanziamenti, il Proponente trasmette alla Banca Autorizzata, per conto dei Beneficiari, successivamente alla stipula del Contratto di Finanziamento di cui al precedente art. 4, comma 4, lettera a, la richiesta di erogazione a SAL (di seguito, “**Domanda di Erogazione del Finanziamento a SAL**”), redatta secondo le modalità di cui alla Circolare MIPAAF.
- 5.3 Il Proponente può presentare, per conto dei Beneficiari, al massimo, 6 (sei) Domande di Erogazione del Finanziamento a SAL; tra una Domanda di Erogazione e l’altra devono intercorrere almeno 6 (sei) mesi.
- 5.4 Ciascuna Domanda di Erogazione a SAL deve essere corredata dai titoli di spesa, anche non quietanzati. In particolare:
- a. le fatture devono far riferimento agli investimenti relativi ai preventivi e ai computi metrici presentati dal Proponente in sede di Progetto Esecutivo e sui quali è stata condotta l’analisi istruttoria della Banca Autorizzata, fatte salve le variazioni in corso d’opera di cui al successivo articolo 11;
 - b. nel caso in cui l’erogazione del finanziamento sia richiesta a fronte di fatture non quietanzate, il Beneficiario deve:
 - produrre, contestualmente ai titoli di spesa allegati alla Domanda di Erogazione, una dichiarazione contenente l’impegno al pagamento delle forniture cui i titoli di spesa si riferiscono prima della successiva Domanda di Erogazione del Finanziamento a SAL;
 - provvedere, comunque, a quietanzare i titoli di spesa non quietanzati prima della presentazione della Domanda di Erogazione relativa al successivo SAL.

In ogni caso, i titoli di spesa devono essere timbrati a cura del Beneficiario, secondo le modalità previste nella circolare MIPAAF; la Banca Autorizzata verifica la corretta apposizione.

- 5.5 La Banca Autorizzata, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della Domanda di Erogazione, effettua l’istruttoria mediante accertamento della conformità della realizzazione del programma di investimenti con le specifiche di cui al Progetto Esecutivo e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della richiesta di erogazione, secondo quanto previsto nel Contratto di Filiera. L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dalla Banca Autorizzata, deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria.
- 5.6 La Banca Autorizzata invia, entro il termine di cui al punto precedente, le risultanze dell’attività istruttoria al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella forma, se positive, di Benestare all’erogazione (di seguito “**Benestare**”), dandone nel contempo notizia alla Banca Finanziatrice, ove non coincidente con la Banca Autorizzata.
- 5.7 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ricevuto il Benestare della Banca Autorizzata di cui al precedente art. 5. Comma 6 e verificate le condizioni per l’erogazione del finanziamento, comunica, entro 30 (trenta) giorni, alla Banca Autorizzata e alla Banca Finanziatrice il “nulla osta” alla erogazione. L’eventuale integrazione della documentazione necessaria per la verifica delle condizioni per l’erogazione del finanziamento, richiesta dal

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad altri enti e/o amministrazioni pubbliche, sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria.

6. Condizioni per l’erogazione del finanziamento FRI

- 6.1 Le condizioni, le modalità e i termini previsti per l’Erogazione del Finanziamento FRI sono disciplinate dalle parti con il relativo Contratto di Finanziamento di cui al precedente art. 4, comma 4, lettera a.
- 6.2 La Banca Finanziatrice, ricevuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il “nulla osta” alla erogazione del finanziamento di cui al precedente articolo 5, comma 7, richiede a C.D.P., almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima la data di erogazione, la messa a disposizione dei fondi di Finanziamento Agevolato FRI, così come previsto dalla Convenzione C.D.P.
- 6.3 La Banca Finanziatrice, ricevuti da C.D.P. i relativi fondi, provvede all’erogazione con pari valuta della quota di Finanziamento Agevolato FRI e della corrispondente quota di Finanziamento Bancario FRI. L’erogazione del Finanziamento FRI:
 - a. avviene previa acquisizione delle garanzie previste nella relativa Delibera di Finanziamento e assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant’altro previsto nel relativo Contratto di Finanziamento, così come stabilito dalla Normativa di Riferimento, in relazione allo stato di realizzazione del Progetto Esecutivo;
 - b. è in ogni caso subordinata alla verifica della regolarità del rimborso delle rate sul Finanziamento FRI già erogato e/o della insussistenza di qualsiasi Evento rilevante come esplicitato nel Contratto di Finanziamento. A tal fine, la Banca Finanziatrice, se diversa dalla Banca Autorizzata, è tenuta a segnalare immediatamente a quest’ultima il verificarsi delle condizioni ostative alle erogazioni.
- 6.4 Le singole erogazioni avvengono in misura direttamente proporzionale agli importi del Finanziamento Agevolato FRI e del Finanziamento Bancario FRI.
- 6.5 L’importo massimo del Finanziamento FRI rimane invariato anche se nel corso della realizzazione del Progetto Esecutivo intervengono aumenti della spesa complessivamente prevista.
- 6.6 Nel caso in cui intervengano diminuzioni della spesa prevista nel Progetto Esecutivo, ferme restando la finalità e la funzionalità dello stesso, l’ammontare del Finanziamento FRI è definitivamente stabilito riducendo l’importo in misura proporzionale alla riduzione della spesa, in modo tale che rimangano invariate le percentuali di copertura dell’investimento stabilite nel Progetto Esecutivo.
- 6.7 Ad ogni erogazione del Finanziamento è prevista la stipula di un Atto di quietanza, secondo quanto previsto dalla Convenzione C.D.P. (allegato 2 - Linee guida, punto 4.6.10).

7. Domanda di erogazione del finanziamento agevolato ISA

- 7.1 Ai fini della erogazione dei finanziamenti concessi ai Beneficiari del presente Contratto di Filiera a fronte degli investimenti di cui alle Tabelle 3A, 4A e 5A dell’Allegato A al D.M. 17.02.2009 e successive modificazioni e integrazioni, il Proponente inoltra a ISA, per conto

dei Beneficiari, successivamente alla stipula del relativo Contratto di Finanziamento di cui al precedente art. 4, comma 4, lettera b, la Domanda di Erogazione (di seguito, “**Domanda di Erogazione Finanziamento Agevolato ISA**”) redatta secondo quanto previsto nella Circolare MIPAAF.

- 7.2 Il Proponente può presentare, per conto dei Beneficiari, fino a un massimo di complessive 3 (tre) Domande di Erogazione del Finanziamento Agevolato ISA a stato di avanzamento lavori (di seguito, “**SAL**”), di cui:
- a. una, eventualmente, anche quale anticipazione;
 - b. l’ultima, a saldo.
- 7.3 La Domanda di Erogazione del Finanziamento Agevolato ISA a titolo di anticipazione può ammontare a un massimo del 40% (quaranta per cento) del Finanziamento Agevolato ISA riconosciuto a ciascun Beneficiario, previa presentazione, rilascio e costituzione di idonee garanzie, secondo quanto specificato nel successivo art. 8.
- 7.4 La Domanda di Erogazione del Finanziamento Agevolato ISA a SAL deve essere corredata dalla presentazione di titoli di spesa quietanzati; in ogni caso, i titoli di spesa devono essere timbrati a cura del Beneficiario, secondo le modalità previste nella Circolare MIPAAF; ISA verifica la corretta apposizione.
- 7.5 La Domanda di Erogazione del Finanziamento Agevolato ISA a saldo deve essere inoltrata al massimo entro 3 (tre) mesi dal termine ultimo previsto per il completamento degli investimenti del Progetto Esecutivo e deve contenere la richiesta per un importo che non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) del totale dell’agevolazione concessa e superiore al 50% (cinquanta per cento) del totale dell’agevolazione concessa.
- 7.6 Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della Domanda di Erogazione da parte del Beneficiario ISA provvede alla sua istruttoria verificando la regolarità e la completezza della domanda, la conformità della realizzazione degli investimenti rispetto a quanto previsto nel Progetto Esecutivo e alle prescrizioni del Contratto di Filiera e, nel caso della erogazione a titolo di anticipazione, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della relativa richiesta.
- A conclusione dell’attività istruttoria, ISA invia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione descrittiva delle risultanze della stessa. L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta da ISA, deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria.
- 7.7 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica a ISA, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle risultanze dell’attività istruttoria di cui al comma precedente, l’autorizzazione ad erogare la corrispondente quota di finanziamento agevolato, dandone comunicazione alla Banca Cofinanziatrice. L’eventuale integrazione della documentazione necessaria per la verifica delle condizioni per l’erogazione del finanziamento, richiesta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad altri enti e/o amministrazioni pubbliche, sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria.
- 7.8 A ogni erogazione del Finanziamento Agevolato ISA è prevista la stipula di un Atto di quietanza.
- 7.9 ISA trasmette alle Banche Cofinanziatrici, entro 5 (cinque) giorni dalla loro

formalizzazione, le relazioni redatte al fine di consentire a queste ultime di esperire le attività di competenza.

8. Condizioni per l’erogazione del finanziamento agevolato ISA

- 8.1 A garanzia delle obbligazioni assunte con il Contratto di Finanziamento Agevolato ISA, il Beneficiario o un terzo devono concedere ipoteca su beni che dovranno essere preventivamente valutati congrui da ISA (ed assistiti dalla documentazione assicurativa sui beni oggetto d’ipoteca con vincolo in favore del Ministero) alle seguenti condizioni:
- a. l’ipoteca deve essere iscritta in primo grado per un valore del bene che sia ritenuto congruo per un importo non inferiore al il 150% (centocinquanta per cento) dell’importo massimo del Finanziamento Agevolato ISA;
 - b. l’ipoteca deve essere iscritta in secondo o terzo grado per un valore del bene che sia ritenuto congruo per un importo non inferiore al il 200% (duecento per cento) dell’importo massimo del Finanziamento Agevolato ISA;
 - c. l’ipoteca deve essere iscritta in quarto grado per un valore del bene che sia ritenuto congruo per un importo non inferiore al 250% (duecentocinquanta per cento) dell’importo massimo del Finanziamento Agevolato ISA.
- 8.2 Fermo quanto previsto al precedente comma 1, l’erogazione della prima quota del Contratto di Finanziamento Agevolato ISA è subordinata all’ottenimento da parte della stessa del duplo della nota di iscrizione dell’ipoteca e della relazione notarile definitiva con la quale un Notaio attesti:
- a. il completamento dell’iscrizione in coerenza e conformità alla Relazione Notarile Preliminare e la regolare pubblicazione dell’ipoteca conformemente con la Relazione Notarile Preliminare e con il Contratto di Finanziamento Agevolato ISA;
 - b. la decorrenza di almeno 11 giorni dalla pubblicazione dell’ipoteca;
 - c. l’insussistenza di qualsiasi evento pregiudizievole rispetto a quanto eventualmente elencato nella Relazione Notarile Preliminare e nel Contratto di Finanziamento Agevolato ISA.
- 8.3 In luogo dell’ipoteca di cui al precedente comma 2 possono essere consegnate a ISA, contestualmente all’erogazione, una o più fideiussioni, in forma di scrittura privata autenticata da Notaio, di importo massimo garantito pari al 110% (centodieci per cento) dell’importo di volta in volta erogato.
- 8.4 Decorsi 2 (due) mesi dall’ultimo pagamento di ogni rata di ammortamento del Finanziamento Agevolato ISA, l’importo massimo garantito delle fideiussioni e l’importo di iscrizione delle ipoteche possono essere ridotti, su richiesta e a spese dei Beneficiari, nel rispetto delle percentuali ivi indicate, detratto l’importo effettivamente restituito.

9. Domanda di erogazione del contributo in conto capitale

- 9.1 Ai fini dell’erogazione dell’eventuale contributo in c/capitale concesso dalla Regione, il Proponente formula, per conto del Beneficiario, una richiesta (di seguito, “**Domanda di Erogazione del Contributo in c/capitale**”) a titolo di anticipazione o SAL. In particolare:

- a. per la erogazione della prima quota di contributo in c/capitale a titolo di anticipazione, il Proponente trasmette la Domanda di Erogazione direttamente alla Regione interessata;
 - b. per la erogazione del contributo in c/capitale a SAL, il Proponente trasmette la Domanda di Erogazione alla Banca Autorizzata o ad ISA in occasione, rispettivamente, delle richieste di cui ai precedenti articoli 5 e 7.
- 9.2 La Banca Autorizzata e/o ISA comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l’ammontare del SAL raggiunto e quietanzato dal Beneficiario; il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede quindi a trasmettere tali informazioni alle Regioni interessate.
- 9.3 Dall’ultima quota di contributo in c/capitale, è trattenuto il 10% del contributo totale concesso, che viene erogato a seguito della concessione definitiva delle agevolazioni, successivamente alla relativa comunicazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
- 9.4 Per l’erogazione dei contributi in c/capitale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a comunicare alle Regioni i risultati delle verifiche e delle attività istruttorie bancarie e proprie per i successivi autonomi adempimenti di competenza.
- 9.5 Le Regioni comunicano tempestivamente gli adempimenti posti in essere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alla Banca Autorizzata o ad ISA.

10. Monitoraggio, verifiche e controlli

- 10.1 Il Proponente si impegna a inviare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con cadenza annuale dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, relazioni annuali e una relazione finale, redatta a seguito del completamento degli investimenti, contenente ogni informazione utile ai fini del monitoraggio dell’accordo di filiera di cui al punto 3.3 della circolare n. 558 del 20 dicembre 2012. I contenuti delle predette informazioni sono individuati tenuto conto degli obiettivi e i risultati che si intendono conseguire con la realizzazione del Contratto di Filiera.
- 10.2 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica la destinazione dei Finanziamenti FRI e del Finanziamento Agevolato ISA rispetto allo scopo esclusivo della realizzazione del Progetto Esecutivo. A tal fine può svolgere gli opportuni controlli e accertamenti sulla progressiva ed effettiva realizzazione del Progetto Esecutivo con facoltà di ispezionare i libri e la documentazione contabile e fiscale, eseguendo sopralluoghi sia presso i locali nei quali è realizzato l’investimento, sia presso i locali in cui è conservata la predetta documentazione.
- 10.3 Ai fini del monitoraggio relativo alla erogazione dei finanziamenti, il Proponente invia, per conto del Beneficiario, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alla Banca Autorizzata e/o ad ISA entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale a decorrere da quello relativo all’avvio dell’investimento e fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione, la dichiarazione resa dal legale rappresentante o procuratore speciale del Beneficiario ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, attestante lo stato di avanzamento degli investimenti e l’indicazione degli eventuali beni dismessi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 18, comma 2 del D.M. 22.11.2007.
- 10.4 La Banca Autorizzata e ISA, eventualmente anche avvalendosi di società all’uopo

incaricate, sono abilitate, ai fini degli adempimenti di competenza, a svolgere verifiche e controlli, anche attraverso sopralluoghi presso la sede dove è realizzato l’investimento, sulla documentazione presentata dal Beneficiario.

- 10.5 Ciascun Beneficiario ha l’obbligo di conservare per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di ultimazione degli investimenti i titoli di spesa ovvero ogni altro documento originale utilizzato per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del Progetto Esecutivo.

11. Modifiche del Progetto Esecutivo

- 11.1 Gli investimenti previsti nel Progetto Esecutivo possono subire variazioni successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Filiera a condizione che le variazioni stesse non siano tali da determinare, secondo le valutazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno scostamento sostanziale del Progetto Esecutivo da quello approvato per natura, obiettivi e funzionalità.
- 11.2 Sono considerate varianti al Progetto Esecutivo tutti i cambiamenti tali da comportare modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l’iniziativa finanziabile, quali, in particolare:
- a. le modifiche della denominazione sociale e della ragione sociale del Beneficiario, nonché le modifiche conseguenti ad operazioni aziendali straordinarie quali fusioni, scorpori, conferimento o cessione di azienda o di ramo di azienda;
 - b. le variazioni nella localizzazione territoriale degli investimenti;
 - c. la modifica della tipologia di aiuto;
 - d. le variazioni tecniche sostanziali delle opere/investimenti approvati.
- 11.3 Il Proponente può presentare, al massimo, 6 (sei) richieste di varianti per gli investimenti di cui Tabelle 1A e 2A dell’Allegato A al D.M. 17.02.2009 e successive modificazioni e integrazioni e 3 (tre) per gli investimenti relativi alle Tabelle 3A, 4A e 5A dell’Allegato A al citato D.M. 17.02.2009; le richieste di varianti possono riferirsi ad uno o più Beneficiari;
- 11.4 L’eleggibilità degli investimenti alle agevolazioni decorre dalla data presentazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali della richiesta di variante.
- 11.5 La valutazione definitiva dell’ammissibilità e l’autorizzazione delle varianti, effettuata sulla base delle risultanze dell’attività istruttoria delle Banche Autorizzate e/o di ISA, è di sola ed esclusiva competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Nel caso di varianti aventi per oggetto la localizzazione regionale degli interventi, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali procede alla relativa autorizzazione sentite eventualmente le Regioni competenti.
- 11.6 Le varianti al Progetto Esecutivo sono formulate dal Beneficiario, per il tramite del Proponente, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso la presentazione di una specifica istanza corredata da adeguata documentazione. In particolare:
- a. il Proponente presenta alla Banca Autorizzata e/o ad ISA, per quanto di competenza, una relazione descrittiva delle motivazioni sottese alle varianti richieste, allegando alla stessa la necessaria documentazione tecnica e gli atti giustificativi;

- b. la Banca Autorizzata e/o ISA valutano la relazione di cui al punto precedente entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento; a conclusione dell’attività istruttoria, redigono una relazione tecnica in ordine, a seconda delle diverse fattispecie di variante, all’eventuale permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la concessione delle agevolazioni e/o alla congruità tecnico-economica o al persistente raggiungimento degli obiettivi previsti dal Contratto di Filiera, da rilasciare entro lo stesso termine al Proponente. L’eventuale integrazione, da parte del Proponente, della documentazione, richiesta dalla Banca Autorizzata e/o da ISA, deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria;
 - c. il Proponente presenta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la richiesta di variante con allegata la relazione tecnica rilasciata dalla Banca Autorizzata e/o da ISA.
- 11.7 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua l’attività istruttoria sulle richieste di variante entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse e ne comunica l’esito al Beneficiario, per il tramite del Proponente, alla Banca Autorizzata e/o ad ISA. L’eventuale integrazione, da parte del Proponente, della documentazione richiesta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria.
- 11.8 In caso di mancata approvazione della variante, qualora quest’ultima sia già avvenuta o avvenga comunque, la richiesta di variante presentata dal Proponente decade e le agevolazioni concesse relative all’investimento sono revocate.
- 11.9 Nelle more dell’approvazione delle varianti da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, non si può procedere all’erogazione delle agevolazioni relative all’investimento oggetto di variante.
- 11.10 Non sono considerate, di norma, varianti al Progetto Esecutivo, e quindi non sono soggette alla preventiva comunicazione e autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative e i cambi di preventivo decisi in corso d’opera e per i quali il Beneficiario possa dare evidenza in sede di stato di avanzamento/rendicontazione:
- a. purché sia garantita la possibilità di identificare il bene cui le modifiche si riferiscono;
 - b. a condizione che il Beneficiario dimostri che gli investimenti realizzati confermino le finalità del Progetto Esecutivo e /o siano coerenti con gli obiettivi del Contratto di Filiera e il termine per la realizzazione degli investimenti.
- 11.11 Le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative e i cambi di preventivo decisi in corso d’opera di cui al precedente art. 11, comma 10 sono comunicati direttamente dal Beneficiario, per il tramite del Proponente, alla Banca Autorizzata e/o ad ISA, per gli investimenti di competenza, congiuntamente alla presentazione della Domanda di Erogazione dei Finanziamenti.

In ogni caso, il Beneficiario può chiedere, per il tramite del Proponente, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, preliminarmente confermare dell’ammissibilità delle variazioni Progetto Esecutivo. In questo caso, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua l’attività istruttoria secondo le modalità e nei termini di cui al precedente

art. 11, comma 7, avvalendosi della Banca Autorizzata e/o di ISA.

- 11.12 La Banca Autorizzata e ISA segnalano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le variazioni al Progetto Esecutivo al momento della presentazione della relazione finale di spesa.
- 11.13 Ferma restando la congruità della spesa, nel caso in cui le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative o i cambi di preventivo comportino una riduzione della spesa rispetto a quanto in precedenza previsto, le agevolazioni sono ridotte in proporzione.

12. Documentazione finale di spesa e concessione definitiva delle agevolazioni

- 12.1 Il Proponente trasmette, per conto del Beneficiario, la Domanda di Erogazione relativa allo stato finale degli investimenti alla Banca Autorizzata e/o ad ISA entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dell’investimento o, per gli investimenti già ultimati alla data di stipula del Contratto di Finanziamento, entro e non oltre 3 (tre) mesi da quest’ultima data. La mancata presentazione nei termini della documentazione finale di spesa in assenza di gravi e giustificati motivi preventivamente comunicati determina la revoca delle agevolazioni da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del successivo art. 14.
- 12.2 La Banca Autorizzata e/o ISA redigono, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della Domanda di Erogazione di cui al comma precedente, la relazione finale sugli investimenti realizzati e la trasmettono, entro lo stesso termine, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dalla Banca Autorizzata e/o da ISA, deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per la redazione della relazione finale.
- 12.3 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ricevuta dalla Banca Autorizzata e/o da ISA la relazione finale di cui al comma precedente:
- dispone ogni opportuno accertamento sull’avvenuta realizzazione degli investimenti;
 - provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti al Beneficiario;
 - adotta il provvedimento finale di concessione definitiva delle agevolazioni entro 9 (nove) mesi dal ricevimento della documentazione finale sull’investimento realizzato di cui ai precedenti articoli 5 e 7

L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto ritenuta necessaria per gli accertamenti previsti dalla Normativa di Riferimento, deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.

- 12.4 Qualora dal ricalcolo delle agevolazioni risulti che il Beneficiario debba restituire quote di Finanziamento o di contributo già erogato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali procede alla rideterminazione delle agevolazioni erogabili. Le maggiori agevolazioni eventualmente già erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile, ovvero possono essere recuperate maggiorando il contributo erogato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) computato dal momento dell’erogazione al Beneficiario delle somme non dovute, fino alla data della valuta della prima erogazione utile successiva,

ovvero, della data di restituzione delle maggiori somme. La restituzione di quanto già erogato sul Finanziamento FRI è stabilito all’interno del Contratto di Finanziamento.

- 12.5 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica, entro 5 (cinque) giorni dalla sua adozione, il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni alla Banca Autorizzata, a ISA e alle Regioni interessate.

13. Divieto di cessione

- 13.1 Il presente Contratto di Filiera e tutti i diritti e obblighi a esso preordinati, connessi e conseguenti non possono essere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, ceduti a terzi, pena la risoluzione del Contratto stesso.

14. Revoca delle agevolazioni

- 14.1 Le agevolazioni relative ai singoli Contratti di Finanziamento FRI ed al Contratto di Finanziamento Agevolato ISA stipulati dai Beneficiari sono in ogni momento revocabili, in tutto o in parte, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei casi di cui all’art. 15 del D.M. 22.11.2007 e in quelli di inadempienza, da parte del Beneficiario, degli obblighi previsti nei Contratti di Finanziamento e, più in generale, dalla Normativa di Riferimento.
- 14.2 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può procedere alla revoca parziale o totale delle agevolazioni in favore dei Beneficiari al verificarsi anche di una sola delle seguenti situazioni:
- a. mancato raggiungimento delle finalità essenziali del Progetto Esecutivo, anche a causa della mancata realizzazione degli investimenti previsti nello stesso;
 - b. qualora il Beneficiario effettui varianti al Progetto Esecutivo, così come definite all’art. 11 del presente Contratto, senza la approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 - c. qualora siano distolte, in qualsiasi forma dall’uso previsto, le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione o acquisizione è stata oggetto dell’agevolazione, prima di 5 (cinque) anni dalla data di completamento dell’investimento;
 - d. qualora il Beneficiario cessi la propria attività o sia sottoposto a procedure concorsuali prima che siano stati completati gli investimenti previsti nel Progetto Esecutivo;
 - e. qualora non sia trasmessa la documentazione finale di spesa entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione degli investimenti previsti nel Progetto Esecutivo, salvo casi particolari debitamente motivati;
 - f. qualora un Beneficiario modifichi l’oggetto della propria attività con la conseguenza che essa sia diversa da quella indicata nel Progetto Esecutivo;
 - g. qualora per i beni del Progetto Esecutivo siano state erogate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o dell’UE o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche che eccedano le intensità massime di agevolazione in ESL previste dal Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 17

dicembre 2009, fatti salvi gli aiuti concessi a titolo di “de minimis”;

- h. falsità o mendacità nelle dichiarazioni acquisite per l’ottenimento delle agevolazioni;
- i. qualora il Beneficiario non consenta, nei modi e termini previsti dal Contratto di Filiera, i controlli e le ispezioni sulla realizzazione degli investimenti;
- j. qualora il Beneficiario non abbia maturato, entro 18 (diciotto) mesi dalla data di efficacia del Contratto di Filiera, le condizioni previste per l’erogazione a SAL;
- k. qualora i Contratti di Finanziamento FRI e di Finanziamento agevolato ISA non siano stipulati, per cause imputabili ai Beneficiari, entro i termini indicati all’art. 4, comma 4, lettere a e b del presente Contratto di Filiera;
- l. qualora il Contratto di Finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto al provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all’articolo 17, comma 2 del D.M. 22.11.2007;
- m. previa contestazione dell’inadempienza, con l’assegnazione di un termine entro il quale provvedere, qualora il Proponente non invii, per conto del Beneficiario, la dichiarazione di monitoraggio annuale o, se comunque inviata, i dati ivi inseriti siano incompleti o inesatti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 comma 2 del D.M. 22.11.2007;
- n. cessione, anche parziale, a terzi, a qualsiasi titolo, del Contratto di Filiera;
- o. sentenza passata in giudicato per un reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni, contenente una sanzione di cui all’articolo 9 dello stesso decreto legislativo;
- p. condanna definitiva a carico dei legali rappresentanti e/o dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o dei direttori tecnici per reati relativi a frodi comunitarie, illecita percezione di aiuti di stato, delitti contro la pubblica amministrazione, corruzione, concussione, reati ambientali, reati edilizi, violazione delle norme riguardanti la legislazione alimentare incluso la frode commerciale che non vengano senza indugio sostituiti;
- q. applicazione di una misura ovvero accertamento di un tentativo d’infiltrazione mafiosa o mancato rilascio da parte della competente Prefettura della relativa Informativa Antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 anche per uno soltanto dei soggetti sottoposti a controllo antimafia;
- r. qualora sia riscontrato il mancato rispetto di specifiche condizioni eventualmente previste nel provvedimento di approvazione del Progetto Esecutivo o di autorizzazione delle varianti;
- s. qualora non siano rispettati, nei confronti dei lavoratori dipendenti, gli obblighi previsti dalla legislazione in materia di lavoro, previdenza e assistenza, ovvero dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- t. qualora il Proponente e/o uno dei Beneficiari abbia gravemente violato specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento dell’UE;
- u. qualora il Beneficiario rinunci in tutto o in parte alle agevolazioni.

14.3 Il verificarsi delle situazioni di cui al punto precedente limitatamente a uno o più Beneficiari determina revoche parziali dei finanziamenti. Nel caso in cui le situazioni riguardanti singoli

Beneficiari siano tali da compromettere, a giudizio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il raggiungimento delle finalità essenziali del Progetto Esecutivo, la revoca delle agevolazioni è totale.

- 14.4 L’avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni è comunicato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al Proponente; quest’ultimo può produrre, per conto dei Beneficiari, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ogni elemento informativo ritenuto utile per chiarire le situazioni suscettibili di determinare la revoca delle agevolazioni. L’eventuale integrazione, da parte del Proponente, della documentazione richiesta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria.
- 14.5 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, valutati gli eventuali elementi informativi di cui al punto precedente, adotta, entro 30 (trenta) giorni, il provvedimento di chiusura del procedimento di revoca, ovvero il provvedimento di revoca totale o parziale, provvedendo a darne comunicazione al Proponente, alla Banca Autorizzata, alla Banca Finanziatrice, a ISA e a C.D.P.
- 14.6 In tutti i casi di revoca totale o parziale delle agevolazioni, i Beneficiari devono restituire i finanziamenti erogati. In particolare:
- a. per il Finanziamento Agevolato FRI, la revoca comporta l’obbligo di restituire l’importo erogato e non rimborsato del finanziamento, oltre agli interessi maturati fino alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento, agli indennizzi e agli interessi di mora previsti dal Contratto di Finanziamento, ai sensi della Convenzione C.D.P. La revoca delle agevolazioni comporta altresì l’obbligo di versare un importo pari all’agevolazione ricevuta in termine di differenziale di interessi, calcolato in conformità a quanto previsto dal medesimo Contratto di Finanziamento;
 - b. per il Finanziamento Agevolato ISA, gli importi da restituire sono calcolati sulle somme erogate dalle date delle erogazioni fino a quella della restituzione, ad un saggio annuale pari al Tasso di riferimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, vigente al momento della revoca.
- 14.7 La restituzione, da parte del Beneficiario, delle somme dovute e il pagamento degli interessi deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca delle agevolazioni di cui al precedente comma 5 o dalla effettiva comunicazione dell’importo da restituire, se successiva e non contestuale al provvedimento di revoca. In difetto, sulla somma complessivamente dovuta maturano interessi di mora.
- 14.8 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto in materia di revoca delle agevolazioni, si rimanda ai relativi Contratti di Finanziamento.

15. Spese

- 15.1 Le eventuali spese di bollo e registrazione del Contratto, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente, sono ad esclusivo carico del Proponente.

16. Trattamento dei dati personali

- 16.1 Il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali afferenti al presente Contratto sono effettuati nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

17. Norma di rinvio

- 17.1 Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto di Filiera si fa’ rinvio alla Normativa di Riferimento.

ALLEGATI

Allegato 1 – Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione dei Finanziamenti per la promozione dei Contratti di Filiera e di Distretto tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Cassa Depositi e Prestiti

Allegato 2 – Elenco delle banche finanziatrici

Allegato 3 – Provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di approvazione del Progetto Esecutivo

Allegato 4 – Delibere di finanziamento agevolato FRI di Cassa Depositi e prestiti

Allegato 5 – Delibere di finanziamento bancario ordinario delle Banche finanziatrici

Allegato 6 – Delibere di finanziamento bancario ordinario delle Banche Cofinanziatrici

Roma,

Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

Il Proponente